

R n 52



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. _____

data _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 52

data 23.06.2012

OGGETTO	Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Comunale IUC. Sostituzione dell'art. 49, comma 7. I.E
----------------	---

L'anno due mila duecento e tredici il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	—
2) Attardo Calogero	Vicesindaco	—	X
3) Maida Crocetta	Assessore	X	—
4) Carlino Rossella	Assessore	X	—
5) Rumolo Umberto	Assessore	X	—
6) Nicotra Amodeo	Assessore	—	X
Numero presenti/assenti		<u>06</u>	<u>02</u>

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Securone Gabriele

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Comunale IUC. Sostituzione dell'art. 49, comma 7"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta D.ssa Crocetta Maida Assessore al Bilancio e Tributi del Comune di Favara,

Premesso:

che l'art. 49, comma 3, del Regolamento Comunale IUC, approvato con Deliberazione di C. C. n. 54 del 09/09/2014, modificato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 01/03/2017, recita: "Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 6 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti l'ultimo giorno del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori, inferiori o pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice di tributo. Limitatamente all'annualità 2017 le scadenze per il versamento della TARI sono stabilite nel modo di seguito indicato: 1° rata 31/03/2017, 2° rata 30/04/2017, 3° rata 30/06/2017, 4° rata 31/08/2017, 5° rata 31/10/2017, 6° rata 31/12/2017" o in unica soluzione entro il 16/06/2017;

che l'art. 49, comma 7, recita: " In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica di un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora";

Considerato:

che le linee guida del MEF sul regolamento Tares hanno segnato una traccia importante consigliando, per la riscossione del tributo, l'adozione di una disposizione che preveda, in base alle dichiarazioni dei contribuenti, l'invio, anche per posta semplice, di inviti di pagamento che specifichino per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indicherà le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e conterrà l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione;

che anche l'IFEL nelle Faq Tari del 15 aprile 2016 evidenzia come le norme sul pagamento della Tari stabiliscano che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento 2 (comma 688, art. unico legge 147 del 2013). In tal caso a carico del Comune c'è solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare ed eventualmente con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l'eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il Comune che invece modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi –dispositivi di liquidazione d'ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso la normativa deve delineare la procedura che si intende seguire, dall'invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento. In assenza di una norma

regolamentare in tal senso, il Comune si trova a dover notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni;

Visto:

che le indicazioni ministeriali legittimano l'applicazione della sanzione non contestualmente all'accertamento, ma in sede di recupero coattivo a condizione, però, che al contribuente moroso, entro i termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, venga notificato un atto tributario tipico e idoneo a consolidare la pretesa;

che seguire le linee guida del MEF nello stabilire gli atti da notificare in caso di mancato pagamento TARI significa snellire la procedura con diminuzioni di costi e accorciamento dei tempi per la riscossione dei crediti;

che sembra opportuno per la riscossione della TARI inviare ai contribuenti, in base alle dichiarazioni degli stessi, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, nonché, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso dovrà indicare le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contenere l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione;

Ritenuto proporre al Consiglio Comunale di sostituire l'art. 49, comma 7, del Regolamento Comunale IUC con il seguente:

"In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso dovrà indicare le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contenere l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione";

PROPONE

di proporre al Consiglio Comunale di sostituire l'art. 49, comma 7, del Regolamento Comunale IUC con il seguente:

"In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso dovrà indicare le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contenere l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione";

di dare atto che ogni altro punto del Regolamento IUC resta invariato.

L'ASSESSORE PROPONENTE

(D.ssa Crocetta Maida)

PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

Il RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Giuseppe Calabrese)

- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

Il RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(D. SSA Carmela Russello)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione dell'Assessore

Visti i relativi pareri:

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.


E/O

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale






DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE




GLI ASSESSORI

ATTARDO CALOGERO		RUMOLO UMBERTO	
MAIDA CROCETTA		NICOTRA AMODEO	
CARLINO ROSSELLA			

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

(*[Signature]*)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 6 GIU. 2017 al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, comma 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-06-2017

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 23-06-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

